

sociale, un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente»; occorre peraltro notare, negativamente, una mancanza di coerenza costante fra la I e la III Parte della Costituzione (le politiche dell'Unione). E questo è particolarmente vero in materia di politica sociale. Nella III Parte non si parla più della piena occupazione come obiettivo dell'Unione, bensì di un « livello di occupazione elevato ». La stessa incoerenza è rilevabile nell'ambito della politica economica. Il termine « economia sociale di mercato », di cui agli obiettivi definiti nella Parte I, viene sostituito nella Parte III da « economia di mercato aperta »;

il Trattato costituisce, comunque, un primo importante passo nel processo costituzionale europeo, nonostante le indubbie carenze in molteplici aspetti;

ciò rende indispensabile il suo miglioramento nella direzione di un federalismo europeo in grado di garantire politiche continentali omogenee su questioni vitali e strategiche quali la giustizia e la solidarietà sociale, l'economia, l'ambiente, gli affari esteri, la sicurezza comune;

non è stato infatti creato un comune ordine sociale europeo, e dunque l'Europa non risponde in modo appropriato ai rischi della globalizzazione; il processo di democratizzazione è incompleto, e il singolo veto nazionale sarà ancora in grado di bloccare decisioni largamente condivise, comprese quelle che riguardano la stessa revisione costituzionale, così come le decisioni in importanti questioni di politica estera, fiscale, economica e della giustizia;

la democrazia europea è certamente incompleta, e alcuni compiti fondamentali sono tuttora affidati alla cooperazione governativa;

in definitiva l'attuale testo di Costituzione europea se rappresenta indubbiamente un progresso importantissimo rispetto ai Trattati esistenti, nondimeno deve essere considerato solo come ulteriore passo di un processo di integrazione

che necessita ancora di urgenti riforme in senso federale capaci di assicurare all'Unione maggiore democraticità, giustizia ed efficienza;

va peraltro affermato che il rifiuto di questa Costituzione, riporterebbe la nuova Unione europea allargata a 25 Stati membri, attualmente nel pieno di una fase di nuove adesioni, alla situazione in cui si trovava all'epoca del Trattato di Nizza, determinando una crisi capace di compromettere fortemente il processo di unificazione europea;

purtroppo però per molte importantissime materie resta il voto all'unanimità ed è previsto un ruolo limitato del Parlamento europeo; come ad esempio nel caso di: misure legislative anti-discriminazione; estensione dei diritti dei cittadini europei e disposizioni del diritto di famiglia; modalità di partecipazione al voto e di eleggibilità per i cittadini di stati terzi; eco-tasse e fiscalità in genere, gestione dei suoli, dell'acqua e delle risorse energetiche; fondi strutturali, natura e montante delle entrate del bilancio dell'Unione: politica estera e politica di difesa;

per la prima volta nel testo della Costituzione si ha un tentativo di mettere sullo stesso piano l'elemento civile e quello militare che hanno così pari dignità a livello di politica di difesa, almeno formalmente, anche se si istituisce l'Agenzia degli Armamenti, quando sarebbe ben più necessaria l'istituzione di una Agenzia Europea di *Peace-Building*;

la Costituzione europea prevede inoltre lo sviluppo di una politica di asilo comune, e viene introdotto il principio di solidarietà e di equa suddivisione delle responsabilità tra gli Stati membri anche in termini finanziari;

impegna il Governo:

ad attuare una campagna di informazione finalizzata ad informare e sensibilizzare i cittadini in merito al contenuto della Costituzione e alla politica europea, con l'obiettivo primario di stimolare un

dibattito approfondito sull'impianto costituzionale, sui suoi aspetti critici e sugli strumenti che dovranno essere adottati per migliorarlo;

a) promuovere e avviare in sede europea, da subito, una nuova fase costituente al fine di introdurre nel Trattato gli indispensabili elementi migliorativi, e in particolare:

a) adoperarsi per la piena realizzazione della democrazia europea, del sistema parlamentare e della capacità di governo e azione dell'Unione, anche attraverso l'assegnazione di un ruolo più centrale al Parlamento europeo, anche per evitare il rischio che vi siano leggi europee che nascano senza il contributo o il consenso del Parlamento europeo stesso;

b) abolire le Conferenze intergovernative;

c) inserire espressamente, nella Carta costituzionale europea, il ripudio delle azioni militari preventive, e portare sotto il controllo del Parlamento europeo la politica estera e militare dell'Unione;

d) definire un progetto europeo per la pace con una realmente « comune » politica estera, di sicurezza e di difesa europea;

e) sottolineare con estrema chiarezza che l'Unione rappresenta un ordinamento europeo fondato sulla pace, che la politica estera rispetta il diritto internazionale e la Carta delle Nazioni Unite, mette al bando la guerra perseguendo l'obiettivo di prevenire i conflitti civili;

f) predisporre idonei strumenti che consentano di elaborare un efficace piano europeo per la crescita ecosostenibile e l'occupazione, ancora fortemente ostacolati anche a causa del mantenimento del diritto di veto sulla dimensione del bilancio comunitario;

g) superare l'attuale previsione secondo la quale un singolo veto nazionale è di fatto in grado di bloccare decisioni pur largamente condivise come, per esempio, le misure legislative anti-discrimina-

zione, le eco-tasse e la fiscalità in genere, la gestione dei suoli, dell'acqua e delle risorse energetiche, materie per le quali resta il voto all'unanimità ed è previsto un ruolo limitato del Parlamento europeo;

h) estendere il processo di democratizzazione delle istituzioni europee e creare un'area di sicurezza sociale, di giustizia e di solidarietà;

i) prevedere un metodo di revisione più flessibile rispetto a quello attualmente definito;

l) prevedere l'applicazione della maggioranza qualificata nella politica estera;

m) estendere la competenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in tutti i settori della Costituzione.

9/5388/5. Cima, Boato, Lion.

La Camera,

ricordando il ruolo svolto dal processo di integrazione europea per la creazione di una comunità di pace, di democrazia e di libertà, di giustizia e di sicurezza;

richiamando l'ispirazione ideale, che è stata posta all'origine di questo processo, secondo la quale la Comunità — distinta dagli Stati e fondata su realizzazioni concrete — avrebbe dovuto trasformarsi progressivamente in un'entità politica, dotata di obiettivi, competenze, poteri, finanze, strumenti legislativi e dottrina giuscostituzionale propri;

considerando che il Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa rappresenta una tappa importante nel processo di maturazione e metamorfosi della Comunità;

condividendo le valutazioni politiche adottate dal Parlamento europeo nella risoluzione approvata il 12 gennaio 2005, nel momento in cui ha espresso, a larga maggioranza, il suo significativo voto favorevole al Trattato;

nella convinzione che tale tappa è stata raggiunta grazie al metodo della Convenzione europea, metodo che deve essere preservato e rafforzato in occasione delle revisioni della Costituzione abbandonando di fatto il negoziato intergovernativo;

sottolineando che i Governi dei Paesi membri, approvando finalmente nel Consiglio europeo del giugno 2004 il lavoro svolto dalla Convenzione europea, hanno confermato le basi già acquisite fra i Quindici alle quali si sono associati i nuovi Paesi entrati nell'Unione un mese e mezzo prima;

condividendo la scelta effettuata dalla Convenzione europea di non accantonare l'*acquis communautaire*, ma anzi di aver orientato il proprio lavoro al rispetto della continuità del processo di integrazione europea, lasciando in vigore tutto il patrimonio legislativo dell'Unione e costituzionalizzando l'insieme delle politiche e delle regole di funzionamento;

considerando che questa scelta conferma il fatto che la realizzazione progressiva degli obiettivi assegnati alla Comunità e poi all'Unione è il frutto di un disegno politico forte e coerente;

ricordando il percorso delle ratifiche parlamentari e referendarie avviate il 29 ottobre 2004 in tutti i paesi dell'Unione; sottolineando il fatto che la Costituzione rappresenta un compromesso condiviso dai rappresentanti dei Governi e dei Parlamenti nazionali, dal Parlamento europeo e dalla Commissione europea sulla base del quale la grande maggioranza dei membri della Convenzione e l'unanimità del Consiglio europeo hanno inteso manifestare a se stessi e ai cittadini europei la loro volontà di lavorare insieme; considerando che il rifiuto della Costituzione rappresenterebbe non solo il rigetto del compromesso raggiunto ma anche la decisione di non voler condividere pienamente i valori, gli obiettivi e le regole che dovranno permettere ad un'Unione sempre più ampia di funzionare con efficacia e metodi democratici;

felicitandosi del fatto che la Convenzione sia riuscita ad innovare laddove quattro Conferenze intergovernative hanno dovuto arrendersi all'inefficacia del negoziato diplomatico e ricordando i principali passi in avanti compiuti dal Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa:

l'arricchimento dei valori su cui era già fondata l'Unione (libertà, democrazia, stato di diritto, rispetto dei diritti fondamentali) con l'aggiunta dell'uguaglianza, della dignità umana e del rispetto dei diritti delle persone appartenenti ad una minoranza, valori comuni ad una società « fondata sul pluralismo, sulla non discriminazione, sulla tolleranza, sulla giustizia, sulla solidarietà e sulla parità fra donne e uomini »;

la precisazione ed il rafforzamento degli obiettivi da raggiungere insieme, come la promozione della pace e del benessere dei suoi popoli, il raggiungimento di un elevato livello di occupazione, la lotta contro l'esclusione sociale e le discriminazioni, il rispetto delle diversità linguistiche e lo sviluppo del patrimonio culturale europeo, l'impegno a contribuire alla rigorosa osservanza ed allo sviluppo del diritto internazionale ed in particolare al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite;

il rispetto delle autonomie locali e regionali ed il coinvolgimento diretto dei Parlamenti nazionali sul controllo del rispetto del principio di sussidiarietà, al quale si aggiunge la possibilità per tali Parlamenti di consultare i Parlamenti regionali con poteri legislativi ed il loro accresciuto ruolo nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia insieme alle attività di Eurojust e Europol;

la personalità giuridica dell'Unione e la semplificazione degli strumenti giuridici, l'eliminazione della struttura dell'Unione in tre pilastri e la sostanziale comunitarizzazione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia che implica il diritto di iniziativa della Commissione europea, la codecisione fra Parlamento e Consiglio e la regola del voto a maggioranza nel Consi-

glio con l'eccezione (rilevante) della cooperazione giudiziaria in materia penale e delle misure relative al diritto di famiglia;

la creazione della figura del Ministro degli Esteri dell'Unione (che potrà intervenire davanti al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite come portavoce dell'Unione nel caso in cui gli Stati membri abbiano elaborato una posizione comune), con il supporto di un Servizio europeo per l'azione esterna e l'istituzione di un'Agenzia europea per gli armamenti alla quale si accompagna l'obbligo degli Stati membri di mettere a disposizione dell'Unione le proprie capacità militari e civili;

una clausola di solidarietà che obbliga l'Unione e gli Stati membri ad agire congiuntamente qualora uno Stato membro sia oggetto di un attacco terroristico, di una calamità naturale o di una calamità provocata dall'uomo;

sottolineando che la costituzionalizzazione della Carta dei diritti fondamentali di Nizza, oltre a rappresentare un significativo strumento per rafforzare il sentimento di identità e di appartenenza dei cittadini all'Unione, ha consentito l'estensione della protezione a categorie di diritti che non trovano traccia né nella giurisprudenza comunitaria pregressa né nelle Costituzioni nazionali né nella Convenzione europea dei diritti dell'Uomo come quelli relativi alla ricerca medica e biologica sulla persona, i diritti del bambino, degli anziani e dei disabili, oltre ad affermare il principio della indivisibilità dei diritti politici, civili, economici e sociali;

felicitandosi non solo per il rafforzamento della democrazia rappresentativa ed in particolare dei poteri del Parlamento europeo, ma anche per l'introduzione della democrazia partecipativa e della trasparenza dell'azione pubblica, in base alle quali i cittadini e le associazioni rappresentative della società civile hanno la possibilità di partecipare direttamente alla vita dell'Unione;

ricordando che a questi principi della democrazia partecipativa si collegano le previsioni sul dialogo con i *partner* sociali nonché quello « aperto e trasparente » con le Chiese, le comunità religiose e le organizzazioni filosofiche, con un rafforzamento significativo del riconoscimento del loro contributo specifico alla costruzione di una società di valori condivisi, come previsto dal Preambolo e dall'articolo I-52 del Trattato;

esprimendo, tuttavia, preoccupazione per il fatto che, nonostante il sostegno maggioritario che i cittadini europei manifestano nei sondaggi d'opinione verso la Costituzione europea, molti di essi ne ignorano l'esistenza e restano indifferenti di fronte al dibattito sull'avvenire dell'Europa come è stato dimostrato anche in occasione delle ultime elezioni europee;

nella convinzione che è dovere essenziale delle istituzioni nazionali ed europee di adottare strumenti e politiche per colmare la disinformazione, far fronte all'indifferenza e coinvolgere realmente i cittadini e la società civile nel processo di trasformazione dell'Unione stimolato dalla Costituzione europea;

sottolineando che l'attuazione anticipata — come del resto previsto dalla Convenzione di Vienna del 1969, articolo 25 — di talune innovazioni della Costituzione europea potrebbe rappresentare un segnale importante verso l'opinione pubblica europea specialmente nei settori che suscitano maggiori preoccupazioni e interessi nei nostri Paesi; ritenendo in questo spirito che sia possibile anticipare:

l'attuazione della Carta dei diritti fondamentali specialmente laddove sono previsti diritti a carattere programmatico;

i principi della democrazia partecipativa ed in particolare la consultazione sistematica, svolta dalla Commissione, delle organizzazioni rappresentative della società civile;

il riconoscimento della personalità giuridica dell'Unione;

il coordinamento delle attività del Consiglio dei ministri secondo la formula della *troika* prevista dalla Costituzione;

l'attribuzione all'Alto Rappresentante per la politica estera del compito di essere il portavoce dell'Unione nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;

la creazione progressiva del Servizio europeo per l'azione esterna;

un maggiore coinvolgimento dei Parlamenti nazionali da parte dei loro rispettivi Governi;

un mandato pieno alla Commissione europea per il rilancio della strategia di Lisbona legata alla competitività ed alla crescita economica;

considerando che vanno ascoltate anche le ragioni critiche e le proposte emerse in sede di *Social forum* europeo (Firenze 2002; Parigi 2003; Londra 2004),

impegna il Governo

a promuovere attività di informazione e comunicazione sullo sviluppo del processo di integrazione europea e sul valore del Trattato costituzionale;

a sollecitare l'attuazione anticipata di talune novità del Trattato laddove giuridicamente possibile nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali (Commissione, Consiglio, Consiglio europeo, Parlamento europeo);

a studiare e valutare in tempo utile in sede di Consiglio Europeo le iniziative esperibili in caso di mancata ratifica di uno o più Stati membri, mettendo in particolare rilievo, qualora questa eventualità dovesse verificarsi, la necessità che i cittadini dei Paesi interessati siano messi di fronte alle conseguenze di questo atto

sull'appartenenza dei rispettivi Paesi all'Unione Europea.

9/5388/6. Spini, Mattarella, Ranieri, Maccanico, Intini, Monaco, Sereni, Calzolaio, Mazzuca Poggiolini.

La Camera,

premesso che:

l'articolo II-63, punto *d*) del trattato stabilisce il divieto di clonazione riproduttiva degli esseri umani senza fare alcun riferimento alla clonazione terapeutica, in netto contrasto con quanto stabilito dalla Convenzione per la protezione dei diritti umani e la dignità dell'essere umano, con riguardo all'applicazione della Biologia e della Medicina, Convenzione sui diritti dell'uomo e della Bioetica, ratificata con legge 28 marzo 2001, n. 145;

le interpretazioni ufficiali fornite dal Presidium chiariscono esplicitamente che la formulazione prescelta è tale da non autorizzare né proibire le altre forme di clonazione;

impegna il Governo:

a non legittimare nessuna interpretazione delle citate disposizioni del trattato che autorizzi o addirittura promuova nel nostro Paese una normativa che permetta la clonazione a fini terapeutici.

9/5388/7. (Nuova formulazione) Cè.

La Camera,

premesso che:

l'articolo II-69 del trattato garantisce il diritto di sposarsi ed il diritto di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio;

nelle spiegazioni ufficiali che il Presidium ha allegato al testo, si afferma che l'articolo II-69 è stato formulato in modo tale da legittimare le unioni di fatto e lede il matrimonio tra persone dello stesso sesso;

la disposizione di cui all'articolo II-69 appare in netto contrasto con quanto sancito dall'articolo 29 della Costituzione italiana, che riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio;

impegna il Governo:

a non promuovere atti normativi che riconoscano ed autorizzino modelli di famiglia diversi da quella monogamica, eterosessuale e fondata sul matrimonio che appartiene alla tradizione e alla cultura del nostro Paese.

9/5388/8. Lussana.

La Camera,

premessi che:

l'articolo II-95 del trattato costituzionale riconosce il diritto di ogni persona ad accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali;

tale disposizione rischia di porsi in contrasto con l'articolo 32 della Costituzione italiana che, affermando che la repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo, non prevede un generalizzato diritto di accesso dei soggetti extracomunitari irregolari a prestazioni sanitarie che non siano quelle strettamente necessarie all'assistenza di base e di pronto soccorso;

impegna il Governo:

a non promuovere normative basate su una interpretazione estensiva del dettato costituzionale europeo che si discostino dal concetto di tutela della salute previsto dalla Costituzione italiana e che comporterebbero aggravii insostenibili per l'organizzazione sanitaria del nostro paese.

9/5388/9. Martini, Ercole.

La Camera,

premessi che:

le comuni radici cristiane dei popoli europei hanno influito in maniera determinante sullo sviluppo di una identità europea e sulla formazione di ideali e principi comuni in tema di riconoscimento della dignità della persona umana, della solidarietà sociale, della conoscenza della natura come opera divina affidata all'uomo e alle sue capacità di interagire con essa, di morale naturale e cristiana;

il Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa sconta la gravissima omissione di qualsiasi richiamo alla religione cristiana e all'eredità storica che da essa deriva, quale elemento imprescindibile della realtà sociale e civile in cui vivono i popoli europei;

Sua Santità Giovanni Paolo II ha più volte espresso il proprio rammarico a proposito dell'ingiustificata marginalizzazione della fede e della cultura cristiana, al di là di ogni confessionalismo, nel processo costituente europeo;

impegna il Governo:

ad adoperarsi in ogni futura sede di discussione e di revisione del trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa affinché all'eredità cristiana sia riconosciuto il ruolo di valore fondante del pensiero, della cultura storica e della tradizione dell'Europa.

9/5388/10. Gibelli.

La Camera,

premessi che:

il Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa prevede (articolo II-113) che nessuna disposizione deve essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali riconosciuti dalle costituzioni degli Stati membri;

la formulazione adottata dal trattato costituzionale Europeo in merito alla tutela di alcuni diritti fondamentali si discosta da quella contenuta nella Costituzione italiana, in particolare per quel che riguarda la tutela del diritto alla libertà personale (articolo 13 della Costituzione), domiciliare (articolo 14 della Costituzione), di corrispondenza e comunicazione (articolo 15 della Costituzione), di manifestazione del pensiero (articolo 21 della Costituzione), della riserva di legge in materia penale (articolo 25 della Costituzione), della personalità della responsabilità penale e della funzione rieducativa della pena (articolo 27, I e III comma, della Costituzione), dell'autonomia e dell'indipendenza dei giudici (articolo 104 della Costituzione) e del giusto processo (articoli 24, 25, 27, II comma, 101, II comma, e 111 della Costituzione);

impegna il Governo:

ad adoperarsi in sede comunitaria per garantire che nessuna disposizione del trattato, ed in particolare gli articoli I-6, I-42, III-270, III-271, possa consentire che siano posti ostacoli, impedimenti, esclusioni o regressioni nell'applicazione delle

norme interne italiane che direttamente o in attuazione della Costituzione italiana, sono poste a tutela dei diritti fondamentali.

9/5388/**11**. Guido Giuseppe Rossi, Cè, Lussana.

La Camera;

premessi che:

dal combinato disposto degli articoli II-62 (diritto alla vita) e II-63, punto d) non emerge alcun riferimento alla tutela del diritto alla vita del nascituro e dell'embrione, il che implicitamente ammette lo sfruttamento a fini sperimentali sulle cellule staminali embrionali;

impegna il Governo:

a non legittimare nessuna interpretazione delle citate disposizioni del trattato che autorizzi o addirittura promuova nel nostro Paese una normativa che permetta la sperimentazione sulle cellule staminali embrionali.

9/5388/**12**. Bricolo.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 29 NOVEMBRE 2004, N. 281, RECANTE MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA RISTRUTTURAZIONE DELLE GRANDI IMPRESE IN STATO DI INSOLVENZA (5464)

(A.C. 5464 – Sezione 1)

PROPOSTE EMENDATIVE DICHIARATE INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SEDUTA

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. (Sezioni specializzate dei tribunali). – 1. Al fine di assicurare una più rapida ed efficace definizione dei procedimenti giurisdizionali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della giustizia, con proprio decreto, istituisce presso i tribunali delle città sedi di corti di appello, nonché presso tribunali individuati in relazione all'estensione del territorio di competenza, del volume del contenzioso in essere, e del numero delle imprese iscritte presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del circondario, sezioni specializzate nella trattazione dei procedimenti previsti dalla disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza e tutte le relative controversie, nonché tutti i procedimenti connessi e consequenziali; sono esclusi i procedimenti previsti dal capo I del titolo IV del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, che sono di competenza del tribunale del luogo in cui ha sede l'impresa. Alle sezioni specializzate sono altresì attribuite le azioni che derivano dal fallimento, con esclusione della dichiara-

zione di fallimento e delle competenze gestorie del tribunale fallimentare. Nei procedimenti relativi a tali settori, le competenze riservate dalle vigenti leggi al presidente del tribunale spettano al presidente della sezione specializzata, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche.

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono istituite presso le corti di appello e la Corte di cassazione sezioni specializzate nella trattazione dei procedimenti nelle medesime materie di cui al comma 1, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche.

3. Alle sezioni specializzate di cui al comma 1 è attribuita competenza territoriale estesa all'ambito dell'intero distretto o circondario. In una o più delle materie attribuite alla competenza delle predette sezioni, il giudizio di merito si svolge in unico grado, anche presso le sezioni specializzate della corte di appello.

4. Con il decreto di cui al comma 1, sono disposti i criteri di selezione dei giudici per l'assegnazione in via esclusiva alle sezioni di cui ai commi 1 e 2 tali da assicurare una specifica competenza professionale nelle materie attribuite alla competenza delle stesse sezioni. Con il medesimo decreto sono disposti altresì adeguati criteri di rotazione, al fine di evitare la dispersione delle competenze professionali acquisite, ed adeguati stru-

menti di formazione e di aggiornamento professionale dei magistrati che compongono detti organi giurisdizionali.

5. Le sezioni di cui ai commi 1 e 3 sono integrate da esperti delle materie di cui al comma 1, nominati dal Consiglio superiore della magistratura o, per sua delega, da presidenti di corte di appello in considerazione dell'esigenza di evitare conflitti di interessi, iscritti in albi speciali presso le corti di appello medesime.

1. 02. Gambini, Boiardi, Cazzaro, Ciamente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Ruggia, Tedeschi, Ruggeri.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. (Agevolazioni all'indotto dell'industria in crisi). — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, per le imprese il cui fatturato nel corso dell'esercizio fiscale precedente sia determinato per una quota superiore al 50 per cento da forniture e subforniture di beni e servizi alle imprese di cui all'articolo 1, i crediti d'imposta e i contributi sono compensabili senza limiti ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

2. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante incremento della tassa sui superalcolici in misura pari al 7,5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2005.

* **1. 03.** Gambini, Boiardi, Cazzaro, Ciamente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Ruggia, Tedeschi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. (Agevolazioni all'indotto dell'industria in crisi). — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, per le imprese il cui fatturato nel corso dell'esercizio fiscale precedente sia determinato per una quota superiore al 50 per cento da forniture e subforniture di beni e servizi alle imprese di cui all'articolo 1, i crediti d'imposta e i contributi sono compensabili senza limiti ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

2. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante incremento della tassa sui superalcolici in misura pari al 7,5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2005.

* **1. 05.** Stradiotto, Rosato, Pasetto, Ruggeri, Ruggeri.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. (Norme in materia di tutela del personale dei servizi di handling colpiti dalla crisi del settore del trasporto aereo). —

1. Al fine di tutelare i livelli di occupazione e la continuità del rapporto di lavoro del personale dipendente delle società che svolgono servizi di *handling* già colpiti dalla crisi del settore del trasporto aereo, per i ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, al suddetto personale sono riconosciuti i diritti di protezione sociale di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18.

2. All'articolo 1-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché al personale delle società che svolgono servizi di *handling* già colpite dalla crisi del settore del trasporto aereo ».

Dis. 1. 01. Martella, Stradiotto.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. (Norme in materia di tutela del personale dei servizi di handling colpito dalla crisi del settore del trasporto aereo). —

1. Al fine di tutelare i livelli di occupazione e la continuità del rapporto di lavoro del personale dipendente delle imprese che svolgono servizi di *handling* già colpite dalla crisi del settore del trasporto aereo, nel rispetto delle disposizioni di cui alla direttiva 96/97/CE del Consiglio in materia di protezione sociale dei lavoratori delle imprese che svolgono servizi di assistenza a terra, per i ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, ai suddetti lavoratori

sono riconosciute le tutele di cui all'articolo 14, commi 1 e 2, del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18.

2. All'articolo 1-*bis*, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché al personale delle imprese che svolgono servizi di *handling* già colpite dalla crisi del settore del trasporto aereo ».

Dis. 1. 02. Stradiotto, Martella, Campa.

(A.C. 5464 – Sezione 2)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2.

(A.C. 5464 – Sezione 3)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento:

NULLA OSTA

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.1, 1.2, e sugli articoli aggiuntivi Dis. 1.01, 1.02, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

ULTERIORE PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 1.3 (*nuova formulazione*) e sull'articolo aggiuntivo Dis. 1.02, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

(A.C. 5464 – Sezione 4)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 29 novembre 2004, n. 281, recante modifiche alla disciplina della ristrutturazione delle grandi imprese in stato di insolvenza.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ART. 1.

(Nuovi requisiti per l'ammissione alla procedura di ristrutturazione economica e finanziaria)

1. L'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con

modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. (*Requisiti per l'ammissione*) 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle imprese soggette alle disposizioni sul fallimento in stato di insolvenza che intendono avvalersi della procedura di ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'articolo 27, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, di seguito denominato: "decreto legislativo n. 270", purché abbiano, singolarmente o, come gruppo di imprese costituito da almeno un anno, entrambi i seguenti requisiti:

a) lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiori a cinquecento da almeno un anno;

b) debiti, inclusi quelli derivanti da garanzie rilasciate, per un ammontare complessivo non inferiore a trecento milioni di euro ».

ART. 2.

(*Entrata in vigore*)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 5464 – Sezione 5)

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

(*Nuovi requisiti per l'ammissione alla procedura di ristrutturazione economica e finanziaria*).

Al comma 1, capoverso ART. 1, alinea, sostituire le parole da: purché abbiano fino

alla fine del capoverso con le seguenti: diverse da banche, assicurazioni e imprese autorizzate alla prestazione di servizi d'investimento, che non abbiano cessato l'attività d'impresa e che siano in possesso, anche considerando le imprese legate da rapporti di controllo o assoggettate a comune controllo, di uno dei seguenti requisiti:

a) lavoratori subordinati, anche a tempo determinato o parziale, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiori a cinquanta;

b) un valore della produzione, come determinato ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile, non inferiore a cinquanta milioni di euro.

1. 2. Gambini, Boiardi, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Ruggia, Tedeschi, Ruggeri.

Al comma 1, capoverso ART. 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

a) un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiore a duecento da almeno un anno;

b) debiti per un ammontare complessivo non inferiore ai due terzi tanto del totale dell'attivo dello stato patrimoniale che dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni dell'ultimo esercizio.

1. 1. Provera.

Al comma 1, capoverso ART. 1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2005 le disposizioni di cui al presente decreto si applicano altresì alle imprese il cui fatturato nel corso dell'esercizio fiscale precedente sia determinato per una quota

superiore al 50 per cento da forniture e subforniture di beni e servizi alle imprese di cui al comma 1.

1. 3. *(Nuova formulazione)* Stradiotto, Rosato, Pasetto, Ruggieri, Ruggieri, Martella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. *(Ammissione immediata all'amministrazione straordinaria).* — 1. All'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

« 2. Il Ministro delle attività produttive, nei dieci giorni successivi alla ricezione dell'istanza di cui al comma 1, deposita in cancelleria il proprio parere in ordine all'ammissione dell'impresa dichiarata insolvente alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al presente decreto. Il parere del Ministro è corredato da una relazione dell'imprenditore sulle cause dello stato di insolvenza e delle ragioni per le quali si richiede la procedura di amministrazione straordinaria urgente di cui al presente decreto. Il tribunale, entro dieci giorni dal deposito del parere e della relazione, ovvero nel medesimo termine, anche in mancanza del parere, se lo stesso non è depositato, tenuto conto del parere e della relazione, dichiara con decreto motivato, comunicato ed affisso a norma dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria urgente di cui al presente decreto. Del decreto motivato è data immediata comunicazione, a cura del cancelliere, alla regione ed al comune in cui l'impresa ha la sede principale.

2-bis. Entro tre giorni dalla comunicazione del decreto che dichiara aperta la procedura, il tribunale nomina uno o, in casi di eccezionale rilevanza e complessità della procedura, tre commissari straordinari, in conformità dell'indicazione del Ministro delle attività produttive. In caso di nomina di tre commissari straordinari,

questi deliberano a maggioranza e la rappresentanza è esercitata congiuntamente da almeno due di essi. Al commissario straordinario è affidata la gestione dell'impresa con i poteri di cui agli articoli 15 e 40 del decreto legislativo n. 270 del 1999 ».

1. 01. Gambini, Boiardi, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Ruggia, Tedeschi, Ruggieri.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. *(Sezioni specializzate dei tribunali).* — 1. Al fine di assicurare una più rapida ed efficace definizione dei procedimenti giurisdizionali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della giustizia, con proprio decreto, istituisce presso i tribunali delle città sedi di corte di appello, nonché presso tribunali individuati in relazione all'estensione del territorio di competenza, del volume del contenzioso in essere, e del numero delle imprese iscritte presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del circondario, sezioni specializzate nella trattazione dei procedimenti previsti dalla disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza e tutte le relative controversie, nonché tutti i procedimenti connessi e consequenziali; sono esclusi i procedimenti previsti dal capo I del titolo IV del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, che sono di competenza del tribunale del luogo in cui ha sede l'impresa. Alle sezioni specializzate sono altresì attribuite le azioni che derivano dal fallimento, con esclusione della dichiarazione di fallimento e delle competenze gestorie del tribunale fallimentare. Nei procedimenti relativi a tali settori, le competenze riservate dalle vigenti leggi al presidente del tribunale spettano al presidente della sezione specializzata, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche.

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono istituite presso le corti di appello e la Corte di cassazione sezioni specializzate nella trattazione dei procedimenti

nelle medesime materie di cui al comma 1, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche.

3. Alle sezioni specializzate di cui al comma 1 è attribuita competenza territoriale estesa all'ambito dell'intero distretto o circondario. In una o più delle materie attribuite alla competenza delle predette sezioni, il giudizio di merito si svolge in unico grado, anche presso le sezioni specializzate della corte di appello.

4. Con il decreto di cui al comma 1, sono disposti i criteri di selezione dei giudici per l'assegnazione in via esclusiva alle sezioni di cui ai commi 1 e 2 tali da assicurare una specifica competenza professionale nelle materie attribuite alla competenza delle stesse sezioni. Con il medesimo decreto sono disposti altresì adeguati criteri di rotazione, al fine di evitare la dispersione delle competenze professionali acquisite, ed adeguati strumenti di formazione e di aggiornamento professionale dei magistrati che compongono detti organi giurisdizionali.

5. Le sezioni di cui ai commi 1 e 3 sono integrate da esperti delle materie di cui al comma 1, nominati dal Consiglio superiore della magistratura o, per sua delega, da presidenti di corte di appello in considerazione dell'esigenza di evitare conflitti di interessi, iscritti in albi speciali presso le corti di appello medesime.

1. 02. Gambini, Boiardi, Cazzaro, Cia-lente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Ruggia, Tedeschi, Ruggeri.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. (*Agevolazioni all'indotto dell'industria in crisi*). — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, per le imprese il cui fatturato nel corso dell'esercizio fiscale precedente sia determinato per una quota superiore al 50 per cento da forniture e subforniture di beni e servizi alle imprese di cui all'articolo 1, i crediti d'imposta e i contributi sono compensabili senza limiti ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

2. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante incremento della tassa sui superalcolici in misura pari al 7,5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2005.

***1. 03.** Gambini, Boiardi, Cazzaro, Cia-lente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Ruggia, Tedeschi, Martella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. (*Agevolazioni all'indotto dell'industria in crisi*). — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, per le imprese il cui fatturato nel corso dell'esercizio fiscale precedente sia determinato per una quota superiore al 50 per cento da forniture e subforniture di beni e servizi alle imprese di cui all'articolo 1, i crediti d'imposta e i contributi sono compensabili senza limiti ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

2. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante incremento della tassa sui superalcolici in misura pari al 7,5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2005.

***1. 05.** Stradiotto, Rosato, Pasetto, Ruggeri, Ruggeri.

(A.C. 5464 — Sezione 6)

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. (*Norme in materia di tutela del personale dei servizi di handling colpiti dalla crisi del settore del trasporto aereo*). — 1. Al fine di tutelare i livelli di occupazione e la continuità del rapporto di lavoro del personale dipendente delle società che svolgono servizi di *handling* già colpiti dalla crisi del settore del trasporto aereo, per i ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, al suddetto personale sono ricono-

sciuti i diritti di protezione sociale di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18.

2. All'articolo 1-*bis*, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché al personale delle società che svolgono servizi di *handling* già colpite dalla crisi del settore del trasporto aereo ».

Dis. 1. 01. Martella, Stradiotto.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*. (Norme in materia di tutela del personale dei servizi di *handling* colpito dalla crisi del settore del trasporto aereo). —

1. Al fine di tutelare i livelli di occupazione e la continuità del rapporto di lavoro del personale dipendente delle im-

prese che svolgono servizi di *handling* già colpite dalla crisi del settore del trasporto aereo, nel rispetto delle disposizioni di cui alla direttiva 96/97/CE del Consiglio in materia di protezione sociale dei lavoratori delle imprese che svolgono servizi di assistenza a terra, per i ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, ai suddetti lavoratori sono riconosciute le tutele di cui all'articolo 14, commi 1 e 2, del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18.

2. All'articolo 1-*bis*, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché al personale delle imprese che svolgono servizi di *handling* già colpite dalla crisi del settore del trasporto aereo ».

Dis. 1. 02. Stradiotto, Martella, Campa.